SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 24 marzo 2000, n. **110.**

Regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Avella . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Calitri . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Morcone . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio La Molara . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 10 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato . . . . Pag. 11

DECRETO 12 aprile 2000.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena . . . . Pag. 11

DECRETO 28 aprile 2000.

Proroga dei termini di restituzione dei questionari per l'elaborazione degli studi di settore, approvati con decreto del 26 novembre 1999 . . . . Pag. 11

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 5 maggio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni relativi all'emissione del 28 aprile 2000 . . . . Pag. 12

DECRETO 5 maggio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni . . . . Pag. 13

DECRETO 5 maggio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni . . . . Pag. 13

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 21 aprile 2000.

Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1999 a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. . . . . Pag. 14

Ministero dell'interno

ORDINANZA 21 aprile 2000.

Integrazioni all'ordinanza n. 3027 del 18 novembre 1999 concernente interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi da giugno a dicembre dell'anno 1999. (Ordinanza n. 3056) . . . . Pag. 15

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 3 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 15

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza, unità di Settimo Torinese. (Decreto n. 28009). . . . . Pag. 17

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, unità di Odolo e Villadossola. (Decreto n. 28010) . . . . Pag. 17

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star, unità di Sarno. (Decreto n. 28011) . . . . Pag. 18

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria, unità di Carini. (Decreto n. 28012) . . . . Pag. 19

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria, unità di Carini. (Decreto n. 28013) . . . . Pag. 19

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. Erre Como, unità di Turate. (Decreto n. 28014). Pag. 20

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpineti Pegaso industrie ceramiche, unità di Carpineti. (Decreto n. 28015). Pag. 20

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestioni Cap, unità di Venaria Reale. (Decreto n. 28016) . . . . Pag. 21

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nicolini, unità di Pieve di Bono, frazione Strada. (Decreto n. 28017). . . . . Pag. 22

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno Jolly, unità di Lanzo e Givoletto, Pont Saint Martin. (Decreto n. 28018). Pag. 22

DECRETO 3 aprile 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 23

DECRETO 7 aprile 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 24

DECRETO 10 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rinascita Braccianese», in Bracciano. Pag. 24

DECRETO 10 aprile 2000.

Scioglimento di due società cooperative . . . . Pag. 25

DECRETO 10 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Goito», in Roma . . . . Pag. 25

DECRETO 11 aprile 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 26

DECRETO 13 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Sibilla - Società cooperativa a r.l.», in Pescopagano . . . . Pag. 28

DECRETO 17 aprile 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 29

DECRETO 18 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco residenziale Velia», in Avellino . . . . Pag. 29

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 13 aprile 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante scuola materna . . . . Pag. 29

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 22 marzo 2000.

Determinazione del contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della licenza di impresa ferroviaria . . . . Pag. 30

Ministero della sanità

DECRETO 18 aprile 2000.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti contraccettivi orali/ciclosporina/digossina/teofillina/warfarin concernenti il rischio di interazioni con preparazioni a base di *hypericum perforatum* . . . . Pag. 30

DECRETO 18 aprile 2000.

Modifica degli stampati di specialità medicinali a base di *hypericum perforatum* e sue preparazioni - rischio di interazioni con altri medicinali . . . . Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 5 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 32

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 28 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione. Pag. 33

DECRETO RETTORALE 28 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente all'ordinamento didattico del corso di laurea in psicologia. Pag. 34

Università della Tuscia di Viterbo

DECRETO RETTORALE 5 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 34

Università di Sassari

DECRETO RETTORALE 14 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «OKi». Pag. 36

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amosol» . . . . Pag. 36

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citracal» . . . . Pag. 36

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluvit» . . . . Pag. 36

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Golamed Oral Spray» . . . . Pag. 36

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolaut» . . . . Pag. 36

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isocolan» . . . . Pag. 36

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agiolax» . . . . Pag. 36

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clorad» . . . . Pag. 37

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenistil» . . . . Pag. 37

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento dell'8 maggio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 37

Università di Palermo: Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia e di ricercatore da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 37

Università di Milano: Vacanza di posti di ricercatore da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 37

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 208 del 28 gennaio 2000 del Ministero della sanità recante modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Acqua borica», «Alcool saponato», «Amido glicerolato», «Antiscottatura», «Argento proteinato», «Blu di metilene», «Calcio carbonato e magnesio idrossido», «Canfora», «Carbone composto», «Chinina solfato», «Citromagnesiaca limonata», «Cotone emostatico», «Cristal violetto»; «Fosfato sodico acido», «Fucsina fenica», «Glicerina fenica», «Glicerolo», «Glicerolo camomilla e malva», «Iodio», «Iodio iodurato», «Ipecacuana», «Ittiolo», «Lassativi vegetali», «Lidocaina cloridrato e idrocortisone acetato», «Lievito di birra», «Litio carbonato», «Matita emostatica», «Merbromina», «Microclismi di glicerina Viti», «Miele rosato», «Olio di ricino», «Olio di vaselina», «Olio gomenolato», «Paracetamolo», «Pasta di Lassar», «Potassio permanganato», «Prometazina», «Salicilico», «Sangen», «Sodio bicarbonato», «Solfo alcalino», «Supposte di glicerina Viti», «Talco mentolato», «Tusseval», «Vaselina borica», «Vitialgin», «Zinco all'acqua» e «Zinco ossido». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000) . . . . Pag. 38

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 2000.

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modificazioni ed integrazioni del piano degli interventi per il grande giubileo del 2000.

00A4493

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 marzo 2000, n. **110.**

Regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133 e, in particolare, l'articolo 29, il quale prevede:

a) al comma 1, che gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi delle leggi ivi citate nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il primo tasso ad un valore non superiore al secondo;

b) al comma 3, che con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono emanate le disposizioni di attuazione dello stesso articolo;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 2, il quale stabilisce i criteri per la rilevazione del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni della stessa natura;

Considerato che nel contesto giuridico delineato dalle disposizioni legislative soprarichiamate la rinegoziazione si configura come l'operazione mediante la quale la banca, verificatesi le condizioni previste dal citato articolo 29 della legge n. 133 del 1999, procede, su richiesta dell'ente o del mutuatario, a ricondurre, senza effetti novativi sui relativi contratti, il tasso dei mutui agevolati in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 133 ad un valore non superiore al tasso determinato ai sensi della predetta legge n. 108 del 1996;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nell'adunanza del 20 gennaio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 febbraio 2000 (parere n. 25/2000);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 41415 del 7 marzo 2000);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art 1.

Attivazione della rinegoziazione

1. La rinegoziazione è azionabile una sola volta per ciascun mutuo su richiesta degli enti ovvero dei mutuatari. Per questi ultimi gli effetti della rinegoziazione si determinano se siano o si mettano al corrente con i pagamenti delle rate.

2. Gli enti hanno facoltà di concordare con le banche le modalità per la definizione di eventuali situazioni pregresse creditorie-debitorie nei limiti degli stanziamenti originari.

Art. 2.

Determinazione del nuovo tasso e sua decorrenza

1. Gli istituti interessati, accertata la procedibilità della richiesta, individuano la misura del tasso di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in vigore alla data di presentazione della domanda, procedono alla conseguente modifica del tasso applicato al mutuo e ne danno comunicazione al mutuatario ed all'ente.

2. Il nuovo tasso viene praticato a decorrere dal primo intero rateo di interessi maturato successivamente alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione.

3. In sede di prima applicazione della legge il nuovo tasso viene praticato sul primo rateo intero di interessi maturato a decorrere dal 1° luglio 1999, a condizione che la domanda sia stata presentata nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge stessa fino al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso il tasso è pari al minor tasso effettivo globale medio rilevato nel periodo.

4. Nei casi in cui al comma 3 gli istituti effettuano la compensazione con il credito maturato dal mutuatario e dall'ente in occasione della prima rata utile.

Art. 3.

Commissione di rinegoziazione

1. La rinegoziazione comporta il pagamento all'istituto da parte del mutuatario di una commissione in misura non superiore allo 0,50 per cento del capitale residuo alla data di presentazione della domanda,

anche nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata soltanto da parte dell'ente. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 3, la commissione si applica sul capitale residuo alla data del 1° luglio 1999.

2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, la commissione è a carico dell'ente nel caso in cui il beneficio economico complessivo derivante al mutuatario dall'operazione di rinegoziazione sia inferiore o uguale all'ammontare della commissione medesima. In tal caso al pagamento della commissione si fa fronte con le economie realizzate sugli stanziamenti originari in virtù della riduzione degli oneri per contributi conseguente all'operazione di rinegoziazione.

Art. 4.

Rideterminazione delle rate del piano di ammortamento

1. Gli istituti rideterminano sulla base del nuovo tasso le sole quote di interesse per il restante periodo temporale, mantenendo invariate le quote di capitale del piano di ammortamento originario. Gli istituti imputano al mutuatario ed all'ente la rispettiva quota di competenza secondo le percentuali stabilite dalla legge di riferimento.

2. Il tasso a carico del mutuatario non dovrà risultare superiore a quello previsto nell'operazione originaria. In caso contrario la quota eccedente sarà posta a carico dell'ente, a condizione che l'onere derivante per il medesimo da tutte le operazioni di rinegoziazione non sia superiore ai limiti di stanziamento anteriori alla rinegoziazione stessa.

Art. 5.

Modificazione dei provvedimenti concessivi dei contributi

1. Gli istituti, fermo restando quanto previsto nelle convenzioni regolanti i rapporti con gli enti, provvedono, in sede di prima rendicontazione dell'avvenuta rinegoziazione, a trasmettere agli enti stessi un tabulato cumulativo per ciascuna legge di finanziamento, riferito a tutti i mutuatari beneficiari dei contributi previsti dalla legge medesima.

2. Per ogni tabulato l'ente emette a favore degli istituti e per ciascuna legge di finanziamento un provvedimento cumulativo, con il quale vengono apportate le necessarie modifiche degli originari decreti di concessione del relativo contributo.

3. Eventuali conguagli derivanti dalla rinegoziazione sono effettuati con riferimento alla data di applicazione del provvedimento.

Art. 6.

Dimostrazione del possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni

1. I mutuatari per i quali l'ente non abbia accertato il possesso dei requisiti soggettivi devono presentare all'istituto, all'atto della rinegoziazione, l'autocertificazione comprovante detto possesso, ai fini dell'inoltro all'ente medesimo.

2. Il limite massimo di reddito non può essere superiore a quello stabilito per la fascia prevista al punto 3 dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in vigore al momento dell'assegnazione o dell'acquisto dell'immobile.

Art. 7.

Conguaglio dei contributi sui mutui

1. Per i mutui agevolati assistiti da contributi concessi ai sensi di normativa antecedente alla legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali non sia stato ancora corrisposto per intero agli istituti il conguaglio previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, l'operazione di rinegoziazione dei mutui, riducendo l'onere originario a carico dello Stato, comporta il venir meno dell'obbligo di corrispondere agli istituti stessi il conguaglio per il periodo successivo.

2. La corresponsione del conguaglio dovuto agli istituti fino alla data della rinegoziazione avviene unicamente ed in via definitiva mediante compensazione fra il credito maturato dagli istituti stessi e quello maturato dagli enti con riferimento ai predetti mutui agevolati.

3. Nel caso di attivazione della rinegoziazione da parte dell'ente, i mutuatari beneficiari dei contributi indicati al comma 1, i quali non abbiano ancora provveduto alla presentazione dell'attestato di possesso dei requisiti soggettivi previsto dall'articolo 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, sia che vogliano mantenere il mutuo al tasso originario, sia che vogliano aderire alla rinegoziazione, sono tenuti a presentare all'istituto, ai fini dell'inoltro all'ente, l'autocertificazione comprovante il possesso dei predetti requisiti entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso.

Art. 8.

Estinzione anticipata delle obbligazioni

1. Qualora sulla base di disposizioni legislative o contrattuali sia consentito, in caso di estinzione anticipata dei mutui agevolati, il rimborso anticipato delle obbligazioni emesse a fronte dei mutui stessi, la rinegoziazione del tasso dei mutui agevolati effettuata ai sensi del presente regolamento è equiparata alla estinzione anticipata dei medesimi. L'ammontare delle obbligazioni rimborsate anticipatamente non può comunque superare l'ammontare dei mutui rinegoziati.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 marzo 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dei lavori pubblici
BORDON

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 391

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale».

— Il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed in interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, vedasi in note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 20, della legge 5 agosto 1978, n. 457, (Norme per l'edilizia residenziale), è il seguente:

«Art. 20 *(Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi)*. — 1. I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato sono fissate:

a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:

1) in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;

2) in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;

3) in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;

b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in lire 6.000.000.

2. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera *o)* dell'art. 3.

3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.»

Note all'art. 7:

— Per il titolo della legge 5 agosto 1978, n. 457, vedasi nota all'art. 6.

— Il testo dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, (Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia) è il seguente:

«Art. 16. — 1. Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente del comitato per l'edilizia residenziale - provvede alla formale concessione di contributi di cui all'art. 9 della presente legge e di quelli relativi a fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 ottobre 1975.

2. I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato

di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.

3. I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975 sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 11 nell'ambito delle singole regioni.

4. Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione del contributo è successivo.

5. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del conguaglio di cui al secondo comma».

— Il testo dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia), è il seguente:

«Art. 8. — 1. I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. È consentita, per ciascun appartamento, una autorimessa della superficie massima di 25 mq.

2. Il Ministro per i lavori pubblici stabilirà con proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da costruire con i benefici del presente decreto, nonché l'incidenza massima del costo delle aree.

3. Le abitazioni sono destinate all'assegnazione o alla vendita a favore di cittadini italiani che abbiano la residenza nel comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari, nel comune stesso, di altra abitazione. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altri alloggi, costruiti con concorsi o contributi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di enti pubblici o con mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4 milioni.

4. È vietata l'assegnazione o la vendita dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra abitazione sia il coniuge non legalmente separato dal richiedente. È vietata altresì l'assegnazione e la vendita di più di una abitazione alla stessa persona od ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico».

00G0155

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Avella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Avella (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art.5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata la presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avella (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Esposito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Avella (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta e determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 marzo 2000, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Avellino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 622/13.4/Gab. del 4 marzo 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avella (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Esposito.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4745

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Calitri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Calitri (Avellino) ed il sindaco nella persona dell'avv. Rosanna Galgano;

Considerato che, in data 23 febbraio 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calitri (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Colucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calitri (Avellino), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Rosanna Galgano.

Il citato amministratore, in data 23 febbraio 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art.20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 717/13-4/Gab. del 16 marzo 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calitri (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Colucci.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4746

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Morcone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Morcone (Benevento) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morcone (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Morcone (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 febbraio 2000, da dieci componenti del corpo consiliare;

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Benevento, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 367/Gab.13.44.1 del 29 febbraio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morcone (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele D'Agostino.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4747

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio La Molara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Giorgio La Molara (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giorgio La Molara (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Michela Falzarano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giorgio La Molara (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 marzo 2000, da dieci componenti del corpo consiliare;

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Benevento, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 529/Gab.13.59.1 del 27 marzo 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio La Molara (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Michela Falzarano.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A4748

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del dipartimento del territorio - direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi si sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Prato n. 6510 del 7 aprile 2000 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ai lavori di ammodernamento del sistema informativo dei servizi catastali che hanno causato l'interruzione delle attività;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

ufficio del territorio di Prato:

dal giorno 27 marzo 2000 al giorno 30 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 10 aprile 2000

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

00A4763

DECRETO 12 aprile 2000.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Cesena ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 4 aprile 2000 a causa di furto con scasso avvenuto nella notte precedente, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cesena è accertato per il giorno 4 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 aprile 2000

Il direttore regionale f.f.: CAVINA

00A4764

DECRETO 28 aprile 2000.

Proroga dei termini di restituzione dei questionari per l'elaborazione degli studi di settore, approvati con decreto del 26 novembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di

ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;

Visto l'art. 3, comma 121, della citata legge n. 662 del 1996, che stabilisce che per la comunicazione dei dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore l'amministrazione finanziaria invia ai contribuenti appositi questionari, approvati con decreti del Ministero delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le modalità per la compilazione e l'invio all'amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;

Visto l'art. 3 dello stesso decreto ministeriale del 22 marzo 1997, che prevede che i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono i termini di presentazione all'amministrazione dei questionari stessi;

Visto l'art. 9-*bis*, comma 3, della legge 28 maggio 1997, n. 140, che stabilisce che gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere modificati con decreto ministeriale;

Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999, concernente i criteri per l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, con il quale è stato emanato il regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale 26 novembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1999, con il quale sono stati approvati ventidue questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali;

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto dirigenziale del 26 novembre 1999, che fissa, il termine del 29 febbraio 2000 per la consegna dei questionari al centro di servizio competente, e quello del 31 marzo 2000 per la restituzione dei predetti questionari da parte dei contribuenti con domicilio fiscale nella provincia di Bolzano;

Visto l'art. 3, del citato decreto dirigenziale del 26 novembre 1999, in base al quale i dati contenuti nei questionari approvati con il medesimo decreto dirigenziale dovevano essere trasmessi in via telematica entro il 12 maggio;

Considerata l'opportunità di consentire una più agevole restituzione dei questionari anche in via telematica;

Decreta:

Art. 1.

1. I questionari per la elaborazione degli studi di settore approvati con decreto dirigenziale del 26 novembre 1999, debitamente compilati e sottoscritti, devono essere inviati entro il 15 giugno 2000 al centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di competenza.

2. Gli utenti del servizio telematico, diversi dalle banche e dalle Poste italiane S.p.a., che intendono trasmettere i dati contenuti nei questionari per la elaborazione degli studi di settore indicati al comma precedente in via telematica, effettuano la trasmissione dei dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore entro il 12 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A4749

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 maggio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni relativi all'emissione del 28 aprile 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 17 aprile 2000 che ha disposto per il 28 aprile 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indi-

care con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del tesoro del 28 aprile 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 28 aprile 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 aprile 2000 il prezzo medio ponderato dei BOT a centottantasei giorni è risultato pari a € 97,91.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 242.432.633.238 per i titoli a centottantasei giorni con scadenza 31 ottobre 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i BOT a centottantasei giorni è risultato pari a € 97,18.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A4798

DECRETO 5 maggio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 maggio 2000 è pari a 47.325 miliardi di lire (pari a 24.441 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 maggio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 agosto 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 maggio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A4799

DECRETO 5 maggio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 maggio 2000 è pari a 47.325 miliardi di lire (pari a 24.441 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 maggio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 maggio 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 maggio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A4800

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 aprile 2000.

Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1999 a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante norme sulla «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo», a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b),* e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente misura e modalità di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, con il quale è stata determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 1998;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del ripetuto contributo a valere per l'anno 1999;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 1998, approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a. in data 22 novembre 1999;

Visto il parere reso in merito dall'Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - in data 24 gennaio 2000;

Ritenuto che appare opportuno confermare per l'anno 1999 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno 1999 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è determinato nella misura del 5 per cento dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro: LETTA

00A4760

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA 21 aprile 2000.

Integrazioni all'ordinanza n. 3027 del 18 novembre 1999 concernente interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi da giugno a dicembre dell'anno 1999. (Ordinanza n. 3056).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1999, del 27 agosto 1999, del 27 novembre 1999 e del 5 novembre 1999 concernenti le dichiarazioni di emergenza in alcune zone del territorio nazionale;

Vista l'ordinanza n. 3027 in data 18 dicembre pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999;

Considerato che le regioni Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 3027/1999 nel predisporre il piano degli interventi infrastrutturali hanno segnalato la necessità di un'integrazione finanziaria necessaria per il superamento dell'emergenza;

Ritenuto di accogliere le istanze al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali d'emergenza avviati in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3027/1999 è concesso alle regioni indicate un contributo complessivo di lire 23 miliardi così ripartiti:

a) regione Emilia-Romagna, lire 6 miliardi;

b) regione Piemonte, lire 6 miliardi;

c) regione Toscana, lire 11 miliardi.

Art. 2.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3027/1999, comma 1, lettera *f),* dopo le parole «Pistoia e Pisa» aggiungere la seguente «Livorno».

2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3027/1999, le parole «le regioni interessate» sono sostituite con «i soggetti attuatori».

Art. 3.

1. All'onere relativo all'attuazione della presente ordinanza si fa fronte con le disponibilità del fondo di protezione civile, centro di responsabilità 20 capitolo 9339 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro: BIANCO

00A4762

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CROTONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, e legge n. 127 del 7 febbraio 1996;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Siberene» a responsabilità limitata, con sede in Santa Severina, costituita per rogito del notaio dott. Mario Capocasale in data 13 maggio 1987, con decreto del 28 maggio 1987 al n. 2722 del registro del tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2468/228155;

2) società cooperativa agricola «Castello a r.l.», con sede in Castelsilano, costituita per rogito del notaio dott. Cerrelli Aldo, in data 8 maggio 1976, con decreto del 22 giugno 1976 al n. 862 del registro del tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 1173;

3) società cooperativa agricola «Zooagricola a r.l.», con sede in Cutro, costituita per rogito notarile del dott. Tommaso Caposale, in data 31 marzo 1969, con decreto del 21 aprile 1969, iscritta al n. 447 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 711/109271;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Rinnovamento a r.l.», con sede in Crotone, costituita per rogito notarile dal dott. Aldo Cerrelli il 29 novembre 1969, decreto del 13 dicembre 1969, iscritta al n. 458 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 713/109972;

5) società cooperativa «Verde Futuro» - Servizi di floriagricoltura, con sede in Crotone, costituita per rogito notarile dal dott. Proto Riccardo il 10 maggio 1989, con decreto del 14 luglio 1989, iscritta al n. 3104 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2709;

6) società cooperativa di consumo «Panificatori Strongolesi a r.l.», con sede in Strongoli, costitutita il 26 giugno 1991 per rogito del notaio dott. Mario Capocasale, decreto del 1° agosto 1991, iscritta al n. 3493 del registro delle società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2916;

7) società cooperativa «Zac. Agricola a r.l.», con sede in Carfizi, costituita il 14 gennaio 1991 con rogito del notaio dott. Mario Capocasale, decreto del 6 febbraio 1991, iscritta al n. 3395 del tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2860;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «Crotone Musica a r.l.», con sede in Crotone, costituita l'8 maggio 1988 con rogito del notaio Liguori Francesco, con decreto del 16 giugno 1988, iscritta al n. 2927 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2616;

9) società cooperativa agricola «Del Crotonese a r.l.», con sede in Crotone, costituita in data 8 febbraio 1970 con rogito del notaio dott. Tommaso Capocasale, decreto dell'8 novembre 1960, iscritta al n. 4544 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 68524;

10) società cooperativa agricola «C.A.C. a r.l.», con sede in Isola Capo Rizzuto, costituita il 7 gennaio 1993, con rogito del notaio dott. Proto Riccardo, decreto del 4 febbraio 1993, iscritta al n. 3729 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 3005;

11) socità cooperativa di produzione e lavoro «Gualtieri Servizi a r.l.», con sede in Isola Capo Rizzuto, costituita il 1° dicembre 1992 con rogito del notaio dott. Mario Caposale, con decreto del 19 dicembre 1992, iscritta al n. 3707 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2996;

12) società cooperativa di produzione e lavoro «Contatto sociale a r.l.», con sede in Crotone, costituita il 16 gennaio 1989, con atto notarile del dott. Aldo Cerrelli, decreto del 21 febbraio 1989, iscritta al n. 3022 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2641;

13) società cooperativa di produzione e lavoro «New House a r.l.», con sede in Crotone, costituita il 14 dicembre 1987 con rogito del notaio dott. Proto Riccardo, con decreto del 19 gennaio 1988, iscritta al n. 2844 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2523;

14) società cooperativa agricola «Agricola agrituristica e ortofrutticola», con sede in Isola Capo Rizzuto, costituita il 26 novembre 1979 con rogito del notaio dott. Aldo Cerrelli, con decreto del 15 gennaio 1980, iscritta al n. 1167 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 1544;

15) società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Se.L. a r.l.», con sede in Rocca di Neto, costituita il 12 giugno 1988, con rogito del notaio dott. Aldo Cerrelli, con decreto del 20 luglio 1988, iscritta al n. 2933 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2599;

16) società cooperativa mista «Europa 2000 a r.l.», con sede in Crotone, costituita il 7 aprile 1989 con rogito del notaio dott. Proto Riccardo, con decreto del 3 ottobre 1989, iscritta al n. 3164 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2730;

17) società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.E.T.I. a r.l.», con sede in S. Nicola dell'Alto, costitutita il 19 febbraio 1987 con rogito del notaio dott. Mario Caposale, con decreto del 9 marzo 1987, iscritta al n. 2265 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2437;

18) società cooperativa di produzione e lavoro «Liberstampa a r.l.», con sede in Castelsilano, costituita il 18 ottobre 1991 con rogito del notaio dott. Giulio Caposale, con decreto del 13 febbraio 1992, iscritta al n. 3570 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 2954;

19) società cooperativa sociale «Social Kroton a r.l.», con sede in Crotone, costituita il 16 novembre 1992 con rogito del notaio dott. Riccardo Proto, con decreto del 16 novembre 1992, iscritta al n. 76063 del registro società presso il tribunale di Crotone - B.U.S.C. n. 3002.

Crotone, 3 novembre 1999

Il direttore: RANDAZZO

00A4765

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza, unità di Settimo Torinese. (Decreto n. 28009).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Siderpotenza, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza, con sede in Brescia, unità di Settimo Torinese (Torino), (NID 9901TO0073) per un massimo di novanta unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1999 con decorrenza 1° ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4759

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, unità di Odolo e Villadossola. (Decreto n. 28010).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sisma, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, unità di Odolo (Brescia), (NID 9903BS0164) per un massimo di diciannove unità lavorative, Villadossola (Verbania), (NID 0001NO0002) per un massimo di trecentoquindici unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4758

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star, unità di Sarno. (Decreto n. 28011).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Star, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Star, con sede in Agrate Brianza (Milano), unità di Sarno (Caserta), per un massimo di centotrentasette unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4757

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria, unità di Carini. (Decreto n. 28012).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Solaria, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria, con sede in Carini (Palermo), unità di Carini (Palermo), (NID 9819PA0030), per un massimo di trenta unità lavorative, per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1998 con decorrenza 21 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4756

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria, unità di Carini. (Decreto n. 28013).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Solaria, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 29 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria, con sede in Carini (Palermo), unità di Carini

(Palermo), (NID 9819PA0008), per un massimo di diciasette unità lavorative, per il periodo dal 20 gennaio 1998 al 19 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1998 con decorrenza 20 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4755

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. Erre Como, unità di Turate. (Decreto n. 28014).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.B. Erre Como, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. Erre Como, con sede in Turate (Como), unità di Turate (Como), (NID 9903CO0006), per un massimo di novanta unità lavorative, per il periodo dal 10 novembre 1999 al 31 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1999 con decorrenza 1° agosto 1999, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4754

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpineti Pegaso industrie ceramiche, unità di Carpineti. (Decreto n. 28015).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carpineti Pegaso industrie ceramiche, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 14 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpineti Pegaso industrie ceramiche, con sede in Carpineti (Reggio Emilia), unità di Carpineti (Reggio Emilia), (NID 9908RE0011), per un massimo di venti unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 27 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1999 con decorrenza 1° dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4753

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestioni Cap, unità di Venaria Reale. (Decreto n. 28016).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gestioni Cap, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestioni Cap, con sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria Reale (Torino), (NID 9901TO0060), per un massimo di ottanta unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1999 con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4752

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nicolini, unità di Pieve di Bono, frazione Strada. (Decreto n. 28017).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nicolini, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nicolini con sede in Storo (Trento), unità di Pieve di Bono, frazione Strada (Trento) (NID 0005TN0001), per un massimo di sedici unità lavorative, per il periodo dal 21 dicembre 1999 al 20 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 21 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4751

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno Jolly, unità di Lanzo e Givoletto, Pont Saint Martin. (Decreto n. 28018).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecno Jolly, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 29 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno Jolly con sede in Pont St. Martin (Aosta), unità di Lanzo e Givoletto (Torino) (NID 9901TO0074), per un massimo di trentasei unità lavorative - Pont Saint Martin (Aosta) (NID 9902000861) per un massimo di quarantaquattro unità lavorative, per il periodo dal 29 settembre 1999 al 28 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 29 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4750

DECRETO 3 aprile 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa a r.l. C.C.B. Trasporti, con sede in Bella, costituita per rogito notaio G. Scardaccione in data 7 febbraio 1973, iscritta al n. 1197 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 897;

2) società cooperativa a r.l. Allevatori S. Sofia, con sede in Baragiano, costituita per rogito notaio P. Giuliani in data 28 aprile 1969, iscritta al n. 873 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 635;

3) società cooperativa a r.l. AGR Produttori del Vulture, con sede in Barile, costituita per rogito notaio A. Dorsa in data 17 settembre 1983, iscritta al n. 999 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 1606;

4) società cooperativa a r.l. Linea Sud, con sede in Potenza, costituita per rogito notaio D. A. Zotta in data 5 ottobre 1979, iscritta al n. 1645 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 1254;

5) società cooperativa a r.l. Casa nel Mezzogiorno n. 58, con sede in Latronico, costituita per rogito notaio F. De Vivo in data 7 novembre 1974, iscritta al n. 1356 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2330;

6) società cooperativa a r.l. Best Company, con sede in Lauria, costituita per rogito notaio R. Barra in data 30 luglio 1987, iscritta al n. 1054/1988 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2075;

7) società cooperativa a r.l. Confezioni A.L., con sede in Roccanova, costituita per rogito notaio C. A. della Ratta in data 18 ottobre 1985, iscritta al n. 1097/88 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2082;

8) società cooperativa a r.l. Alicoop, con sede in Viggianello, costituita per rogito notaio C. Tortorella in data 9 ottobre 1991, iscritta al n. 1495 della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 2478.

Potenza, 3 aprile 2000

p. *Il dirigente reggente:* GRIPPA

00A4766

DECRETO 7 aprile 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative, così previsto dal suddetto decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina dei commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Sanvitese per la Pesca» S.r.l., con sede in San Vito Chietino, costituita per rogito notar Ciampoli Emanuele in data 21 settembre 1934, registro società n. 455, presso il tribunale di Lanciano, posizione n. 65/65811;

2) società cooperativa «Madonna di Punta Penna» S.r.l., con sede in Vasto, costituita per rogito notar Battista Guido in data 26 luglio 1948, registro società n. 506, presso il tribunale di Vasto, posizione n. 253/25691.

Chieti, 7 aprile 2000

Il direttore: COLACI

00A4708

DECRETO 10 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rinascita Braccianese», in Bracciano.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544, del codice civile:

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59:

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa:

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59 del 1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Rinascita Braccianese», con sede in Bracciano (Roma), costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 20 novembre 1974, rep. 23011, reg. soc. 5199/74 tribunale di Roma, BUSC 22470/135979.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A4768

DECRETO 10 aprile 2000.

Scioglimento di due società cooperative.

IL REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demana alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile, limitatamente a quella senza nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - comitato centrale per le cooperative nella seduta trasmesso con nota protocollo 1693 del 6 marzo 2000;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

Promotour Laigueglia a.r.l., con sede in Laigueglia (Savona), via Roma, 67, BUSC n. 995/244611, numero registro imprese 13497;

So.Ge.Im. cooperativa a.r.l., con sede in Savona, via Venezia n. 5, BUSC n. 947/228951, numero registro imprese 11960.

Savona, 10 aprile 2000

Il reggente: SAVOIA

00A4767

DECRETO 10 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Goito», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Goito», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nazzareno Dobici in data 14 febbraio 1968, rep. n. 532859, reg. soc. n. 767/68 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 18979/105191.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 aprile 2000

Il reggente: PICCIOLO

00A4714

DECRETO 11 aprile 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Alba - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 9 dicembre 1973, rep. n. 54642, reg. soc. n. 5024/6111, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1227;

2) società cooperativa «Con.Sa. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 26 marzo 1973, rep. n. 9811, reg. soc. n. 5055/6141, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1234;

3) società cooperativa «Co.De.Ma. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 28 marzo 1988, rep. n. 19397, reg. soc. n. 723, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4680;

4) società cooperativa «Artigiana di garanzia di Salerno campo artigiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 8 dicembre 1977, rep. n. 17012, reg. soc. n. 61/78, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2223;

5) società cooperativa «Nuova proposta eburnina 1981 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 30 settembre 1981, rep. n. 17930, reg. soc. n. 781/81, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3119;

6) società cooperativa «Confidi Opermer - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 7 maggio 1985, rep. n. 52841, reg. soc. n. 925/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3964;

7) società cooperativa «Progetto ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Lucia Maria Sorrentino in data 11 aprile 1985, rep. n. 7858, reg. soc. n. 975/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3976;

8) società cooperativa «Ecobiotica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 19 luglio 1985, rep. n. 6871, reg. soc. n. 1211/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1008;

9) società cooperativa «Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Bruno Fraunfelder in data 7 marzo 1986, rep. n. 5718, reg. soc. n. 606/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4188;

10) società cooperativa «Progresso artigiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Donata Maria Biase in data 10 novembre 1986, rep. n. 700, reg. soc. n. 1668/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4361;

11) società cooperativa «Solaris - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 10 aprile 1987, rep. n. 89383, reg. soc. n. 878/87, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4505;

12) società cooperativa «Publidea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 12 novembre 1988, rep. n. 55327, reg. soc. n. 138, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4789;

13) società cooperativa «Medi service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Teodora Scarfò in data 3 dicembre 1994, rep. n. 3324, reg. soc. n. 27868, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5870;

14) società cooperativa «In.Fo.Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 6 novembre 1994, rep. n. 25785, reg. soc. n. 12703/97, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 6069;

15) società cooperativa «Confronto editrice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 23 novembre 1994, rep. n. 16960, reg. soc. n. 515/77, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2207;

16) società cooperativa «Intervento sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Iole Liguori in data 7 gennaio 1981, rep. n. 2546, reg. soc. n. 99/81, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2947;

17) società cooperativa «Banda musicale città di Laurito - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Laurito, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 3 aprile 1981, rep. n. 616, reg. soc. n. 576, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 3013;

18) società cooperativa «Artigianato Santomenna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santomenna, costituita per rogito notar Giuseppina Capobianco in data 3 febbraio 1982, rep. n. 37942, reg. soc. n. 292, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3277;

19) società cooperativa «Radio Castelluccio Centro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel San Giorgio, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 21 maggio 1982, rep. n. 1513, reg. soc. n. 560/82, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3314;

20) società cooperativa «Ricerca e formazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 30 novembre 1983 rep. n. 4005, reg. soc. n. 10, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3602;

21) società cooperativa «La Romanina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 5 dicembre 1964, rep. n. 5181, reg. soc. n. 327/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3902;

22) società cooperativa «Meccanica rocchese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide, costituita per rogito notar Biagio Salvati in data 17 aprile 1985, rep. n. 19236, reg. soc. n. 832/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3945;

23) società cooperativa «Sammy - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 25 novembre 1985, rep. n. 7848, reg. soc. n. 110/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4086;

24) società cooperativa «Eliofont - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 15 gennaio 1986, rep. n. 27999, reg. soc. n. 453/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4152;

25) società cooperativa «Centro sportivo turistico culturale di Fascoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siano, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 23 maggio 1986, rep. n. 11609, reg. soc. n. 1443/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4355;

26) società cooperativa «La Mediterranea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Bruno Parisi in data 28 gennaio 1987, rep. n. 1816, reg. soc. n. 994, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4427;

27) società cooperativa «G.D.C. 87 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Alfredo Novi in data 26 febbraio 1987, rep. n. 7875, reg. soc. n. 606/87, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4451;

28) società cooperativa «Il Lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siano, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 24 luglio 1987, rep. n. 15360, reg. soc. n. 1410/87, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4560;

29) società cooperativa «Juventus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sapri, costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 19 giugno 1987, rep. n. 11386, reg. soc. n. 1329, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 4686;

30) società cooperativa «Idea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Eduardo Palmieri in data 20 febbraio 1989, rep. n. 24/196, reg. soc. n. 452/89, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4829;

31) società cooperativa «San Giuseppe - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 22 febbraio 1989, rep. n. 16351, reg. soc. n. 546, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4857;

32) società cooperativa «Alfano I - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 11 maggio 1989, rep. n. 20700, reg. soc. n. 727/89, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4882;

33) società cooperativa «A.L.S.E.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 4 aprile 1990, rep. n. 36304, reg. soc. n. 639/90, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5050;

34) società cooperativa «Ausiliaria 90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 28 settembre 1990, rep. n. 20356, reg. soc. n. 1205/90, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5135;

35) società cooperativa «Europa 92 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 30 gennaio 1991, rep. n. 25158, reg. soc. n. 383/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5221;

36) società cooperativa «Rapid 92 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Antonio Angrisani in data 13 luglio 1990, rep. n. 18042/4489, reg. soc. n. 1981, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 5256;

37) società cooperativa «Sirio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 19 novembre 1991, rep. n. 24783, reg. soc. n. 1299/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5394;

38) società cooperativa «Solaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 6 febbraio 1992, rep. n. 7888, reg. soc. n. 375/92, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5458;

39) società cooperativa «Hippocratica service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Baronissi, costituita per rogito notar Bruno Parisi in data 6 ottobre 1992, rep. n. 12306, reg. soc. n. 1128, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5561;

40) società cooperativa «Edil sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccapiemonte, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 14 ottobre 1992, rep. n. 29795, reg. soc. n. 1186, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5576;

41) società cooperativa «Cerit - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 5 febbraio 1993, rep. n. 24015, reg. soc. n. 26003, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5631;

42) società cooperativa «Cilento Pattano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vallo della Lucania, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 10 luglio 1993, rep. n. 54897, reg. soc. n. 2471, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 5692;

43) società cooperativa «Giulia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Eduardo Palmieri in data 8 aprile 1994, rep. n. 30857, reg. soc. n. 27228, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5768;

44) società cooperativa «Intertrans - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 7 febbraio 1986, rep. n. 9065, reg. soc. n. 1367, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4332;

45) società cooperativa «Trasporti inter agro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 27 luglio 1990, rep. n. 26822, reg. soc. n. 1100/90, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5117.

Salerno, 11 aprile 2000

Il direttore: GAROFALO

00A4769

DECRETO 13 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Sibilla - Società cooperativa a r.l.», in Pescopagano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa: società cooperativa a r.l. «Sibilla - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescopagano, costituita per rogito notaio Grimaldi L. in data 8 maggio 1987, iscritta al n. 3861 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2053.

Potenza, 13 aprile 2000

Il dirigente reggente: GRIPPA

00A4770

DECRETO 17 aprile 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Eco-Ab» a responsabilità limitata, con sede in Teramo, costituito a rogito notaio De Rosa Anna, in data 15 maggio 1978, repertorio n. 961, registro società n. 2381, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 481/160379;

2) società cooperativa «Plutarcho» a responsabilità limitata, con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giannella Eugenio, in data 18 dicembre 1982, repertorio n. 1543, registro società n. 3867, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 711/197291;

3) società cooperativa «Quetzal» a responsabilità limitata, con sede in Tortoreto, costituita a rogito notaio Bracone Giovanni, in data 10 marzo 1988, rep. n. 30858, registro società n. 8027, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 997/236418.

Teramo, 17 aprile 2000

Il direttore reggente: DI GIAMMATTEO

00A4771

DECRETO 18 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco residenziale Velia», in Avellino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Parco residenziale Velia», con sede sociale in Avellino, costituita in data 20 giugno 1974 per rogito notaio dott. Vincenzo Giordano - repertorio n. 5882 - registro società n. 1866 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 933/146237.

Avellino, 18 aprile 2000

Il direttore: D'ARGENIO

00A4772

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 13 aprile 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante scuola materna.

IL CAPO DEL SERVIZIO
PER LA SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 4 marzo 1999, con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Anna Uhl i titoli professionali conseguiti in Austria ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento del tirocinio di adattamento;

Visto l'atto relativo all'esito del predetto tirocinio di adattamento, trasmesso dal sovrintendente scolastico agli studi di Bolzano e conclusosi in data 17 dicembre 1999;

Decreta:

Il titolo «Reife - Und Befähigungsprufungszeugnis», conseguito in Austria dalla sig.ra Anna Uhl, nata il 23 ottobre 1970 a Vienna (Austria) è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 13 aprile 2000

Il capo del servizio: GIOMBOLINI

00A4775

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 marzo 2000.

Determinazione del contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della licenza di impresa ferroviaria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, con il quale è stato approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato:

Vista la legge di riforma del bilancio dello Stato 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controlli della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1999, il quale prevede che le imprese ferroviarie, per il rilascio della licenza sono tenute, all'atto di presentazione della domanda, al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della stessa licenza;

Vista la valutazione effettuata dai competenti servizi circa la determinazione dei costi amministrativi necessari;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della licenza di impresa ferroviaria, richiesta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, è determinato nella misura di L. 6.000.000.

2. Il pagamento del contributo di cui al comma 1, è effettuato mediante versamento alle sezioni di tesoreria provinciale. Le ricevute sono allegate alle domande per il rilascio della licenza.

3. Le somme di cui al comma 1, affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 19.2.1, cap. 3570, titolo II, categoria 11.

Roma, 22 marzo 2000

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

00A4776

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 aprile 2000.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti contraccettivi orali/ciclosporina/digossina/teofillina/warfarin concernenti il rischio di interazioni con preparazioni a base di *hypericum perforatum*.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Emea Public Statement on the risk of drug interactions with hypericum perforatum del 28 febbraio 2000;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 7-8 marzo 2000;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali a base di contraccettivi orali/ciclosporina/digossina/teofillina/warfarin;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti contraccettivi orali/ciclosporina/digossina/teofillina/warfarin di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti contraccettivi orali/ciclosporina/digossina/teofillina/warfarin, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti contraccettivi orali:

Sez. 4.4 - Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso e sez. 4.5 - Interazioni.

«I pazienti trattati con contraccettivi orali non dovrebbero assumere preparazioni a base di hypericum perforatum, in quanto l'assunzione contemporanea di preparazioni a base di hypericum perforatum possono causare perdita dell'efficacia anticoncezionale».

Limitatamente alle specialità medicinali contenenti ciclosporina/digossina/teofillina/warfarin:

Sez. 4.4 - Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso e sez. 4.5 - Interazioni.

«I pazienti trattati con ciclosporina/digossina/teofillina/warfarin non dovrebbero assumere preparazioni a base di hypericum perforatum, in quanto l'assunzione contemporanea di preparazioni a base di hypericum perforatum può causare diminuzione dell'efficacia terapeutica di ciclosporina/digossina/teofillina/warfarin».

00A4773

DECRETO 18 aprile 2000.

Modifica degli stampati di specialità medicinali a base di *hypericum perforatum* e sue preparazioni - rischio di interazioni con altri medicinali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Emea Public Statement on the risk of drug interactions with hypericum perforatum del 28 febbraio 2000;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 7-8 marzo 2000;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali a base di hypericum perforatum;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, a base di preparazioni di hypericum perforatum di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del pro-

dotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali a base di preparazioni di hypericum perforatum autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Sez. 4.4 - Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.

Le sostanze presenti nelle preparazioni a base di hypericum perforatum causano induzione di diversi enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci. Ciò può portare a ridotti livelli plasmatici e a minore efficacia dei medicinali assunti contemporaneamente. Per questo motivo, si sconsiglia di assumere preparazioni a base di hypericum perforatum insieme ad altri farmaci, se non dopo aver accertato la possibilità di interazioni (vedi sez. 4.5 - Interazioni).

Sez. 4.5 - Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione.

Le sostanze presenti nelle preparazioni a base di hypericum perforatum causano induzione di diversi enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci. Ciò può portare a ridotti livelli plasmatici e a minore efficacia dei medicinali assunti contemporaneamente.

Pazienti trattati con indinavir e, per estrapolazione, probabilmente anche con altri farmaci antiretrovirali per la terapia dell'infezione da HIV-1, non devono assumere prodotti contenenti preparazioni a base di hypericum perforatum poiché ciò può risultare nella perdita dell'efficacia terapeutica e concorrere allo sviluppo di resistenza.

Diminuzione dei livelli plasmatici o riduzione clinicamente significativa dell'efficacia quando somministrati contemporaneamente a preparazioni a base di Hypericum perforatum è stata osservata con warfarin, ciclosporina, teofillina e digossina.

Sono stati riportati casi di ripresa del ciclo mestruale, con perdita dell'effetto anticoncezionale, quando preparazioni a base di hypericum perforatum sono state somministrate insieme a contraccettivi orali.

Questi dati suggeriscono che le preparazioni a base di hypericum perforatum inducono un vasto range di enzimi responsabili del metabolismo dei farmaci, come ad esempio il citocromo P 450 1A2, 3A4 e 2C9.

Le preparazioni a base di hypericum perforatum quindi, non dovrebbero essere associate a farmaci metabolizzati da questi enzimi.

L'uso concomitante di preparazioni a base di hypericum perforatum con antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina è sconsigliato.

00A4774

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 5 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo n. 2402 del 31 ottobre 1996;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 novembre 1999;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo 1/1998 del 16 giugno 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco delle discipline vengono aggiunte:

M09A - Pedagogia generale;

M10A - Psicologia generale,

in sostituzione di:

pedagogia;

psicologia.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 5 aprile 2000

Il rettore: COSSU

00A4715

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 28 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16 - comma 1 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11;

Visto il decreto ministeriale del'11 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995 - serie generale;

Viste le deliberazioni assunte dagli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è modificato come appresso:

l'art 201 dello statuto concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione è così modificato: Tabella «B» standard complessivo di addestramento professionale: lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver svolto la seguente attività documentata:

a) frequentare per una annualità i seguenti reparti e servizi:

ortopedia (4 mesi);

neurologia (4 mesi);

cardiologia (1 mese);

broncopneumologia (1 mese).

Tale frequenza è finalizzata ad una prima presa di contatto con le più frequenti patologie che lo specializzando si troverà ad affrontare successivamente, per la formazione, in un'ottica riabilitativa;

b) negli altri tre anni dovrà frequentare un reparto o servizio di medicina fisica e riabilitazione;

c) dimostrare di aver raggiunto una adeguata e documentata preparazione professionale specifica, avendo eseguito atti medici e procedimenti specialistici come di seguito indicati:

valutazione riabilitativa clinica (bilanci mioarticolari, test neuropsicologici, bilanci di menomazione, disabilità ed handicap, ecc.): almeno 100;

valutazione riabilitativa strumentale (dinamometria elettrocinesiologia, test posturologici e podopressometrici ecc.): almeno 30;

esecuzione di esami elettrodiagnostici: almeno 50;

discussione di piani di trattamento riabilitativo (impostazione, coordinazione, controllo e verifica) all'interno dell'equipe riabilitativa: almeno 200;

discussione delle indagini neurofisiologiche per l'esplorazione del sistema nervoso centrale e periferico: almeno 30;

prescrizione e collaudo di protesi, ortesi ed ausilii: almeno 30;

interventi terapeutici effettuati direttamente (manipolazioni vertebrali e periferiche, mesoterapia, ecc.): almeno 50.

Nel regolamento didattico di ateneo saranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 28 marzo 2000

Il rettore: OCCHIOCUPO

00A4716

DECRETO RETTORALE 28 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente all'ordinamento didattico del corso di laurea in psicologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto l'ordinamento didattico del corso di laurea in psicologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243, del ottobre 1996;

Viste le deliberazioni assunte dagli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come di seguito:

L'art. 46, concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in psicologia, nella parte inerente il biennio propedeutico è così modificato:

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali, scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, 1 annualità;

M10A Psicologia generale, 2 annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica e/o E04B Fisiologia umana, 2 annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, 1 annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 annualità;

M11B Psicologia sociale, 1 annualità;

M11D Psicologia dinamica, 1 annualità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 28 marzo 2000

Il rettore: OCCHIOCUPO

00A4777

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 5 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dellart. 1, comma 3, dello statuto, il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno deliberato, nella seduta congiunta del 20 luglio 1999, l'integrazione dello statuto con il nuovo articolo 3 e conseguente slittamento dei successivi articoli;

Considerato che la suddetta modifica è stata inviata, con rettorale n. 1521 dell'11 febbraio 2000, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota n. 342 del 13 marzo 2000, non ha formulato osservazioni al riguardo;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione della modifica dello statuto in questione;

Decreta

la seguente integrazione dello statuto con il nuovo art. 3 e conseguente slittamento dei successivi articoli:

Art. 3 - Commissione «Etica della conoscenza scientifica e tecnologica».

«Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, l'Università si avvale anche della commissione permanente «Etica della conoscenza scientifica e tecnologica», di durata quadriennale, composta dal rettore o suo delegato che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna facoltà, da uno designato da ciascun dipartimento, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono designati rispettivamente dai rappresentanti delle due categorie nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. Le modalità di esercizio delle attività della commissione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo».

Viterbo, 5 aprile 2000

Il rettore: MANCINI

00A4717

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 14 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1º febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 23 luglio 1999, con la quale è stata deliberata la proposta di revisione dello statuto ai sensi dell'art. 77 dello statuto stesso;

Vista la delibera del senato accademico del 17 dicembre 1999, con la quale è stata deliberata la revisione dello statuto ai sensi del prima richiamato art. 77 con l'inserimento di un nuovo articolo riguardante gli incarichi dirigenziali;

Vista la nota n. E - 025713 del 28 dicembre 1999, con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;

Vista la nota del M.U.R.S.T. prot. n. 92 del 29 febbraio 2000, con la quale è stata manifestata l'esigenza di riformulare l'articolo dello statuto prima richiamato;

Considerato che il senato accademico, nella riunione del 20 marzo 2000, dopo ampia discussione in merito alle osservazioni ministeriali ha riapprovato con votazione unanime il testo dell'articolo dello statuto così come approvato nella seduta del senato accademico del 17 dicembre 1999;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di statuto;

Visto il decreto rettorale n. 2 del 23 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2000;

Considerato che con tale decreto, per un mero errore materiale, è stato soppresso il vigente art. 68 dello statuto invece di provvedere all'inserimento del nuovo articolo prima richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 2 del 23 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2000, è annullato per le motivazioni di cui alla premessa.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 10 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995; decreto rettorale n. 84 del 17 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996; decreto rettorale n. 102 del 6 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998; decreto rettorale n. 1 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2000, viene ulteriormente così modificato:

Titolo V

L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

Dopo l'art. 67 viene inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 68 *(Incarichi dirigenziali)*. — 1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore e del direttore amministrativo, può conferire con contratto di lavoro a tempo determinato, a personale di comprovata qualificazione professionale, interno ed esterno all'Ateneo, incarichi dirigenziali cui è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, che può essere integrato da una indennità che tenga conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, nonché degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, annualmente verificati.

2. Tale indennità può essere attribuita anche al personale incaricato della riorganizzazione per processi di attività lavorativa a carattere interfunzionale e della realizzazione di progetti-obiettivo di rilevanza strategica individuati dal rettore e dal direttore amministrativo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 14 aprile 2000

Il rettore: MAIDA

00A4718

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «OKi».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto NCR n. 136 dell'1 aprile 1999», relativo alla specialità medicinale OKi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1999, alla pag. 57, prima colonna, al paragrafo produttore, ove è indicato «la produzione della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla società I.S.F. p.a. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina km 10,400. Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile», si intende scritto «la produzione della specialità medicinale sopracitata, è effettuata come di seguito specificato: per la forma farmaceutica fiale soluzione iniettabile la produzione è effettuata da: Società I.S.F. p.a. nella stabilimento sito in Roma, via Tiburtina km 10,400; le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo Pile; per la forma farmaceutica flacone gocce per uso orale, la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da: società Montefarmaco p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano); le operazioni terminali di confezionamento e controllo vengono effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile;».

00A4785

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amosol».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 892 del 20 dicembre 1999», relativo alla specialità medicinale AMOSOL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2000, alla pag. 71, seconda colonna, ogni volta che è indicato «1 g compresse solubili» si intende scritto «1 g compresse solubili e masticabili» e ogni volta che è indicato «compressa solubile» si intende scritto: «compressa solubile masticabile».

00A4784

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citracal».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 132 del 30 marzo 1996», relativo alla specialità medicinale CITRACAL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 19 aprile 1999, alla pag. 71, seconda colonna, ove è indicato «Specialità medicinale: CITRICAL si intende scritto «Specialità medicinale: CITRACAL».

00A4783

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluvit».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 891 del 20 dicembre 1999», relativo alla specialità medicinale SOLUVIT, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2000, alla pag. 61, seconda colonna, ove è indicato «Composizione di un flaconcino: principio attivo: tiamina monoidrato» si intende scritto «Composizione di un flaconcino: principio attivo: tiamina mononitrato».

00A4782

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Golamed Oral Spray».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 249 del 18 marzo 1996», relativo alla specialità medicinale GOLAMED ORAL SPRAY, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 1996, alla pag. 55, prima colonna, ove è indicato «Officine di produzione, confezionamento e controllo: Aerosol Service italiana S.r.l. Valmadrera (Como); SmithKline Beecham S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano).» si intende scritto «Officine di produzione, confezionamento e controllo: Prodotto da Aerosol Service italiana S.r.l., Valmadrera (Como); controllato da SmithKline Beecham S.p.a., Baranzate di Bollate (Milano)».

00A4781

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolaut».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 380 del 16 luglio 1999», relativo alla specialità medicinale DOLAUT, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1999, alla pag. 73, prima colonna, ove è indicato «Composizione: ogni 100 g di gel contengono: principio attivo: diclofenac sodico pari a diclofenac 4 g» si intende scritto: «Composizione: ogni 100 g di gel contengono: principio attivo: diclofenac sodico 4 g».

00A4786

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isocolan».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto N.C.R. n. 649 del 10 novembre 1999», relativo alla specialità medicinale ISOCOLAN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999, alla pag. 63, seconda colonna, al paragrafo Produttore, ove è indicato «Sigmar Italia S.p.a.» si intende scritto: «Sigmar Italia S.r.l.» e al paragrafo Confezioni autorizzate, ove indicato «17,4 g» 8 buste di granulato da 17,4 g per soluzione orale, si intende scritto «17,4 g polvere per soluzione orale» 8 buste di polvere da 17,4 g per soluzione orale.

00A4787

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agiolax».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 878 del 20 dicembre 1999», relativo alla specialità medicinale AGIOLAX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2000, alla pag. 70, prima colonna, ove è indicato «A.I.C. n. 023714090 (in base 10), 0QMQ81 (in base 32)» si intende scritto «A.I.C. n. 023714049 (in base 10), 0QMQ81 (in base 32)».

00A4788

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clorad».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 108 del 30 marzo 1999», relativo alla specialità medicinale CLORAD, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1999, alla pag. 55, prima colonna, ove è indicato «Titolare A.I.C.: società ACS Dobfar p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), strada Solaro n. 75/77, codice fiscale n. 00071020085» si intende scritto «Titolare A.I.C.: società ACS Dobfar p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Addetta, 6 - 20067 Tribiano (Milano), codice fiscale n. 05847860151».

00A4789

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenistil».

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 68 del 4 febbraio 1999», relativo alla specialità medicinale FENISTIL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1999, alla pag. 27, prima colonna, ove è indicato «Società: Novartis farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio» si intende scritto «Società: Novartis Consumer Health S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio».

00A4790

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 maggio 2000

Dollaro USA	0,8952
Yen giapponese	97,17
Dracma greca	336,12
Corona danese	7,4527
Corona svedese	8,1415
Sterlina	0,58510
Corona norvegese	8,1375
Corona ceca	36,612
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,40
Zloty polacco	4,0995
Tallero sloveno	204,4575
Franco svizzero	1,5494
Dollaro canadese	1,3330
Dollaro australiano	1,5228
Dollaro neozelandese	1,8427
Rand sudafricano	6,2351

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4818

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia e di ricercatore da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la citata Università sono vacanti un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia e due posti di ricercatore universitario, per i settori scientifici-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare N10X - diritto amministrativo;

Facoltà di farmacia:

un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare E07X - farmacologia;

Facoltà di scienze della formazione:

un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare M05X - discipline demoetnoantropologiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande, corredate da un *curriculum* della propria attività didattico-scientifica, direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti e i ricercatori di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la sede di servizio e la permanenza di almeno tre anni accademici in tale sede così come previsto dall'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

il regime di impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione della successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

00A4793

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di posti di ricercatore da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano è vacante il seguente posto di ricercatore alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare M04X - storia contemporanea, un posto.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia, via Festa del Perdono, 1 - 20122 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A4792

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 208 del 28 gennaio 2000 del Ministero della sanità recante modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Acqua borica», «Alcool saponato», «Amido glicerolato», «Antiscottatura», «Argento proteinato», «Blu di metilene», «Calcio carbonato e magnesio idrossido», «Canfora», «Carbone composto», «Chinina solfato», «Citromagnesiaca limonata», «Cotone emostatico», «Cristal violetto»; «Fosfato sodico acido», «Fucsina fenica», «Glicerina fenica», «Glicerolo», «Glicerolo camomilla e malva», «Iodio», «Iodio iodurato», «Ipecacuana», «Ittiolo», «Lassativi vegetali», «Lidocaina cloridrato e idrocortisone acetato», «Lievito di birra», «Litio carbonato», «Matita emostatica», «Merbromina», «Microclismi di glicerina Viti», «Miele rosato», «Olio di ricino», «Olio di vaselina», «Olio gomenolato», «Paracetamolo», «Pasta di Lassar», «Potassio permanganato», «Prometazina», «Salicilico», «Sangen», «Sodio bicarbonato», «Solfo alcalino», «Supposte di glicerina Viti», «Talco mentolato», «Tusseval», «Vaselina borica», «Vitialgin», «Zinco all'acqua» e «Zinco ossido». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 71, prima colonna, al secondo rigo, dove è scritto: «*?tppreev=1›* unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 030360010/G,», leggasi: «unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 030360010/G,».

00A4801

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.